



COMUNE DI BOVALINO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

UNITA' OPERATIVA N° 4

URBANISTICA – DEMANIO – PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI

OGGETTO:	BANDO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A CARATTERE STAGIONALE, DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE, LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI BOVALINO, PER LA STAGIONE ESTIVA 2026, PER ATTIVITA' AVENTI FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 21/12/2005, N° 17 E SS.MM.II.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'U.O. N° 4 "AREA URBANISTICA-DEMANIO-PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI"

PREMESSO che il Comune di BOVALINO è titolare delle funzioni amministrative per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza ed ogni altra variazione inerente alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 17/2005 e del Decreto Dirigente Regione Calabria n. 642 del 23.10.2007;

VISTO il R.D. 30/03/1942, n° 327 *"Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione"*, ed in particolare gli artt. 36 e segg. in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328 *"Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione"*;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ai sensi della quale l'attività amministrativa persegue i fini demandati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

VISTO l'art. 105, comma 2, lett. l) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 112 che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative inerenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriali per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonte di energia;

VISTA la legge 04/12/1993, n°494, e ss.mm.ii., di conversione, con modificazioni, del D.L. 05/10/1993, n°400, recante *"Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"*;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale Calabria 21/12/2005, n°17 e ss.mm.ii., recante *"Norme per l'esercizio della delega di funzione amministrative sulle aree del demanio marittimo"*, con cui sono state conferite ai Comuni costieri le funzioni per l'attività amministrativa relativamente ai procedimenti ivi elencati;

VISTO l'art. 12 del P.I.R. *"Piano di Indirizzo Regionale"*, quale Atto di Indirizzo e Programmazione per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzo del demanio marittimo, redatto ai sensi dell'art. 6 della suddetta L.R. n° 17/2005 ed adottato con Delibera del Consiglio Regionale n° 147 del 12/06/2007;

VISTA la Legge del 27/12/2006, n°296 (c.d. Legge Finanziaria 2007);

CONSIDERATO che per l'anno 2026 risulta fissato nella misura di +1,25% (piùunovirgolaventicinquepercento) l'adeguamento ISTAT delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, scaturente dalla media dell'indice ISTAT della produzione industriale nel periodo Settembre 2024-Settembre 2025, pari a + 1,1% (unovirgolaunopercento) e

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria**

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a + 1,4% (unovirgolaquattropercento), nel periodo Settembre 2024-Settembre 2025, il quale formerà oggetto di apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l'Intermodalità;

VISTO l'art. 100, comma 4, della legge 13/10/2020, n° 126, di conversione del decreto legge 14/08/2020, n° 104, inerente l'adeguamento della misura minima del canone applicabile alle concessioni demaniali marittime, che, tenuto conto dell'adeguamento ISTAT suindicato, per l'anno 2026 ammonta ad Euro 3.244,59 (tremiladuecentoquarantaquattro/59), al quale v'è applicato l'aumento del 10% (diecipercento) ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge 05/08/2022, n° 118 e s.mm.ii., (concessioni turistico-ricreative), per cui l'importo della misura minima del canone ammonta complessivamente ad Euro 3.569,04 (tremilacinquecentosessantanove/04), a decorrere dal 01/01/2026;

VISTA la legge regionale 07/08/2018, n° 34 *“Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere”*;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 05/08/2022, n° 118 (c.d. *“Legge sulla concorrenza”*), così come modificato dal decreto legge n° 131/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n° 166/2014;

VISTO l'art. 4, comma 11, della legge n° 118/2022, come sostituito dal Decreto legge 16/09/2024, n° 131, convertito, con modificazioni, nella legge 14/11/2024, n° 166;

ATTESO CHE la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

RICHIAMATA la Direttiva 2006/123/CE, ed in particolare l'art. 12, la quale prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

VISTE le Indicazioni esplicative sulla Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria nr. 53 del 17/02/2025, con cui sono state fornite ai Comuni costieri indicazioni operative relative alla gestione della stagione balneare, nel rispetto della normativa di settore vigente e delle disposizioni del Piano di Indirizzo Regionale (PIR), nonché delle altre leggi regionali e nazionali applicabili in materia di amministrazione ed uso del demanio marittimo;

CONSIDERATO che il Comune di Bovalino è dotato del Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S) adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta n° 08/2014 del 28/10/2014 – Prot. n° 12447 del 06/11/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. n° 17/2005 e ss.mm.ii, in fase di aggiornamento ai fini della sua approvazione da parte della competente Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della citata legge regionale;

CONSIDERATO, altresì, che l'Amministrazione Comunale di Bovalino, nelle more dell'approvazione definitiva del Piano di Spiaggia, al fine di dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici prefissati dall'Ente, come tali finalizzati a conferire ulteriore impulso e favorire al massimo lo sviluppo turistico-imprenditoriale ed occupazionale del territorio, con Delibera n° 273/2025 del 14/11/2025, pubblicata in data 20/11/2025, ha emanato *“Atto di indirizzo per la redazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime per la stagione estiva 2026, tenendo conto delle indicazioni degli ultimi anni e procedere alla pubblicazione dell'Avviso di evidenza pubblica ai fini dell'assentimento in concessione dei lotti ivi indicati, per le finalità suddette”*;

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria**

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

ATTESO che in esecuzione alla suddetta Deliberazione della G.C., il Responsabile dell' U.O. n° 4 "Urbanistica, Demanio, Servizi Cimiteriali e Protezione Civile, ha redatto il ***"Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e balneari e per il diporto nautico, per la stagione estiva 2026"***, finalizzato al rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale, **per il periodo 01 giugno-30 Settembre 2026**, per le tipologie di utilizzazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) e b), della citata legge n° 17/2005 e ss.mm.ii., con l'individuazione dei Lotti contraddistinti dai numeri **dal n°1 al n°12**, come meglio rappresentati nella "Tavola di Zonizzazione" del Piano suddetto, per le finalità ivi indicate;

PRESO ATTO, tuttavia, che sulle aree demaniali marittime, aree a terra lotto n° 11 e fondale marino lotti n° 10 e 12, del suddetto "Piano di Utilizzo" risultano realizzate opere/manufatti gravati da provvedimenti cautelari dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, a seguito di violazioni alle norme del Codice della Navigazione da privati nella decorsa stagione estiva 2025, il cui procedimento penale risulta tuttora pendente, e pertanto verranno messi a gara, eventualmente, con successivo atto, nel caso in cui i predetti provvedimenti saranno revocati;

CONSIDERATO, pertanto, che i Lotti attualmente liberi e disponibili ad essere assentiti in concessione demaniale marittima, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, sono quelli rappresentati dal n° 1 al n° 9, nel suddetto Piano di Utilizzo, per le finalità ivi previste;

TENUTO CONTO che l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreativo e balneare da parte di privati non può che avvenire a titolo oneroso, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice della navigazione e artt. 5 e segg. del relativo Regolamento di Esecuzione, della legge 04/12/1993, n° 494 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 18 e segg. della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii. e art. 10 e segg. del P.I.R., mediante rilascio di titoli concessori, a carattere stagionale, ai soggetti che risultassero aggiudicatari dei Lotti liberi e disponibili oggetto del presente Bando di Gara, all'esito favorevole della presente procedura di evidenza pubblica e previa acquisizione dei pareri degli Enti pubblici interessati, ai sensi della vigente normativa in materia, al fine di consentire il concreto esercizio delle attività imprenditoriali autorizzate;

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzo del demanio marittimo di cui alla legge 21 dicembre 2005 n. 17 e s.m.i., con il quale è concessa la possibilità ai Comuni costieri non dotati di Piano Comunale di Spiaggia approvato, in via del tutto eccezionale, ad autorizzare provvisoriamente, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione limitatamente alla sola stagione estiva, eventuali richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive-alberghiere, di villaggi turistici ed impianti di pubblico interesse;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 e ss.mm.ii. - Norme di Salvaguardia – come novellato dalla L.R. 16/2017 pubblicata su BUR Calabria n. 44 del 09 maggio 2017, il quale recita come segue:

"1. Dalla data di entrata in vigore del P.I.R. e fino all'entrata in vigore del P.C.S., formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

- 1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;*

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria**

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni e permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.”;

VISTO il P.I.R. "Piano Indirizzo Regionale" per l'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 147 del 12/6/2007 in conformità alla Legge Regionale della Calabria 21 dicembre 2005, n. 17;

DATO ATTO che i Comuni costieri non dotati di Piani Comunali Spiaggia approvati possono, quindi, svolgere un'attività concessoria minima sulla base dei limiti e dagli indirizzi ricavabili direttamente dalla normativa regionale e/o dagli altri atti di indirizzo o di pianificazione regionali, purché il rilascio delle predette concessioni non pregiudichi le future scelte di pianificazione dell'Ente locale e sia rispettoso dell'ambiente;

VISTA la Deliberazione n. 53 della seduta del 17 febbraio 2025, con la quale la Regione Calabria, al fine di incoraggiare iniziative volte a favorire forme di turismo complementare a quello esclusivamente balneare, valorizzando la risorsa mare e consentendo anche alle strutture ricettive costiere di operare, alle condizioni previste dalle norme, anche al di fuori dei periodi di balneazione garantiti, ha stabilito:

1. Che la durata della stagione balneare copre l'intero anno solare;
2. Che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo stagionale devono prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di quattro mesi e massimo di sei, nell'intervallo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre;
3. Che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, ad utilizzo annuale, possono includere attività accessorie anche diverse dalla balneazione (es. ristorazione, attività ludiche, sportive, elioterapiche, etc.) purché in possesso dei relativi titoli autorizzativi, nonché dei permessi necessari per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e della concessione stessa;

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria**

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

4. Che, al di fuori del periodo di balneazione stagionale di cui al precedente punto 2, è consentita la libera balneazione a condizione che gli esercenti dei lidi balneari predispongano una segnaletica mirata ad avvisare la popolazione sull'assenza di controlli e di presidi di sicurezza, dandone comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima territorialmente competente;
5. Che le Amministrazioni comunali, delegate all'emissione di ordinanze di balneazione e al rilascio delle concessioni demaniali marittime, conformemente ai Piani Comunali di Spiaggia e/o al Piano di Indirizzo Regionale e alla normativa statale e regionale di settore, provvedano a favorire l'utilizzo delle aree demaniali marittime, concedendo i relativi permessi ai concessionari;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 290 REG. DEL. del 02/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano di Utilizzo di aree demaniali per la stagione estiva 2026, per finalità turistico-ricreative e balneari e per il diporto nautico, proposto dal Responsabile dell'U.O. n° 4 "Urbanistica-Demanio-Servizi Cimiteriali-Protezione Civile";

VISTA la nota prot. n° 954614 del 11/12/2025, con la quale la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Settore 1, Demanio Marittimo, in merito al Piano di Utilizzo sopra citato, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai soli fini della disponibilità dell'area demaniale marittima;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Bovalino intende provvedere alla concessione di aree demaniali marittime ricadenti sul litorale comunale per utilizzazioni a carattere stagionale per attività aventi finalità turistico-ricreativo, **PER LA STAGIONE ESTIVA 2026** e comunque **per un periodo minimo di quattro mesi, nell'intervallo compreso tra il 1° maggio 2026 e il 31 ottobre 2026**, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice della Navigazione e art. 5 e segg. del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché art. 18 della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii. e art. 10 e segg. del P.I.R., senza che ne derivi alcun diritto di insistenza a favore del concessionario assegnatario;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - "Testo Unico Enti Locali".

RENDE NOTO

È indetta una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione, art. 18, comma 3 bis, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 3, 5, 13 e 83 del D. lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii., in quanto applicabili, finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime temporanee, a carattere stagionale, per la sola stagione balneare 2026, **per la durata di mesi 4 (quattro), a decorrere dal 1° giugno e termine efficacia del titolo concessorio il 30 settembre 2026**, nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.), senza che ne derivi un diritto di insistenza o pregiudizio alle future scelte del Comune di Bovalino, delle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio costiero di giurisdizione, come individuate e rappresentate nel "**Piano di Utilizzazione di aree demaniali marittime per la stagione estiva 2026**", limitatamente ai lotti dal n° 1 al n° 9 compreso, **con esclusione dei lotti contraddistinti dai numeri 10, 11 e 12**, per le motivazioni evidenziate al successivo art. 4 del presente Bando di Gara, nell'intervallo compreso **tra il 1° maggio 2026 e il 31 ottobre 2026**, a supporto delle attività aventi finalità turistico-ricreative e balneari presenti nel territorio comunale.

Articolo 1**Finalità**

L'obiettivo prioritario del Comune di Bovalino è quello di assentire con la presente procedura di evidenza pubblica, Concessioni Demaniali Marittime a carattere stagionale, con limitazione d'uso

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

del suolo dal **1° giugno al 30 settembre**, senza diritto di insistenza, **per la stagione balneare 2026**, nelle aree demaniali individuate e rappresentate nella planimetria costituente il **“Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e balneari e per il diporto nautico, per la stagione estiva 2026”**, allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 290 REG. DEL. in data 02/12/2025, **con esclusione dei lotti contraddistinti dai numeri 10, 11 e 12 nel suddetto Piano**, per le motivazioni evidenziate al successivo art. 4 del presente Bando di Gara,

All'uopo, per l'assegnazione delle concessioni di aree demaniali marittime è indetta procedura di evidenza pubblica, secondo i principi contenuti della L.R. n. 17 del 21/12/2005 ed ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 nonché di quelle conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., conformemente, altresì, alla normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e secondo principi giurisprudenziali impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, le quali dovranno avere una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

Articolo 2***Oggetto del Bando di Gara.***

1. Le aree demaniali marittime individuate nel “Piano di Utilizzo” approvato dalla G.C. con Delibera n°290 in data 02/12/2025, da assentire in concessione per la sola **stagione estiva 2026, per la durata di mesi 4 (quattro), a decorrere dal 01 giugno e fino al 30 settembre**, senza che ne derivi, comunque, diritto di insistenza a favore del concessionario risultato aggiudicatario, per finalità turistico ricreative e balneare, riguardano le seguenti attività economiche:
 - Posa gonfiabili e di giochi smontabili per bambini e/o chiosco omologato per vendita bibite, ecc.;
 - Area destinata a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione con finalità turistico ricreative prevedendo unicamente le opere obbligatorie da realizzarsi con strutture amovibili e di facile rimozione di tipo omologato con la necessità di acquisire pareri e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente e collegati alla concessione demaniale marittima;
 - Posa chioschi di tipo amovibile e omologati per la somministrazione di bibite, bevande e alimenti da inserire sul marciapiede del lungomare;
 - Posa gonfiabili e giochi smontabili per bambini e/o per chioschi di tipo omologato per finalità socio-culturali;
 - Posa gonfiabili e giochi smontabili per bambini e/o per chioschi di tipo omologato per attività ricreative e ludiche anche inclusive (per diversamente abili e gli anziani).
2. L'utilizzo delle aree demaniali marittime suindicate, dovrà essere descritto e rappresentato in apposita progettazione tecnica, a firma di professionista abilitato, con evidenziata, altresì, l'organizzazione funzionale delle aree interessate e modalità di erogazione dei servizi, specifica dei volumi da posizionare sull'arenile, delle attrezzature da installare, delle aree destinate a percorsi e accessi al mare, con particolare riferimento alle persone diversamente abili, con allegate le specifiche dei materiali impiegati e quanto altro richiesto dal presente “Bando di Gara”;
3. L'occupazione e l'uso delle aree demaniali marittime di cui sopra è disciplinata dalle norme del Codice della Navigazione (art. 36 e segg.) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (art. 5 e segg.), nonché dall'art. 18 della Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., dall'art. 10 e segg. del P.I.R. “Piano di Indirizzo Regionale” e delle altre norme nazionali e regionali che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi, in quanto compatibili con i principi di matrice europea di

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e di non discriminazione.

4. Per impianto di pubblico interesse deve intendersi quello che risponde ad un preciso interesse della collettività, a prescindere dalla qualità pubblica o privata del soggetto richiedente.

Articolo 3***Lotti posti per l'assegnazione in concessione demaniale marittima stagionale per la stagione estiva 2026.***

I lotti demaniali marittimi da assentire con licenza di concessione a carattere stagionale, per la stagione estiva 2026, con limitazione d'uso **dal 1° giugno al 30 settembre**, di cui al ***“Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e balneari e per il diporto nautico, per la stagione estiva 2026”***, approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n°290 REG. DEL. del 02/12/2025, sono quelli di seguito elencati e dettagliatamente descritti nella tabella che segue:

- a) **LOTTO N°1**, di complessivi mq. 100,00 (mt.10,00 x mt.10,00), ricadente sul foglio di mappa n° 18 particella n°909 del Comune di Bovalino, per la installazione sul marciapiede del lungomare di un chiosco di tipo omologato di mq. 36,00 per la somministrazione di bibite, bevande e alimenti, servizio igienico di mq. 06,00 e posa tavolini e sedie per mq. 58,00, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), punto 2, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii.;
- b) **LOTTO N°2**, di complessivi mq. 625,00 (mt. 25,00 x mt. 25,00), ricadente sul foglio di mappa n° 18 particella n° 909 del Comune di Bovalino, per la posa di gonfiabili e giochi smontabili per bambini e/o per chioschi di tipo omologato per attività ricreative e ludiche anche inclusive (per diversamente abili e gli anziani), ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) punto 2;
- c) **LOTTO N°3**, di complessivi mq. 66,00 (mt. 06,00 x mt. 11,00), ricadente sul foglio di mappa n° 18 particella n° 909 del Comune di Bovalino, per la installazione sul marciapiede del lungomare di un chiosco di tipo omologato di mq. 36,00 (mt.06,00 x mt. 06,00), per la somministrazione di bibite, bevande e alimenti e per la posa tavolini e sedie per mq. 30,00, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), punto 2, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii.;
- d) **LOTTO N°4**, di complessivi mq. 42,00 (mt. 03,00 x mt. 14,00), ricadente sul foglio di mappa n° 18 particella n° 909 del Comune di Bovalino, per la installazione sul marciapiede del lungomare, di un chiosco di tipo omologato di mq. 12,00, per somministrazione di bibite, bevande e alimenti e per la posa tavolini e sedie per mq. 30,00, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), punto 2, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii.;
- e) **LOTTO N°5**, di complessivi mq.64,00, ricadente sul foglio di mappa n° 15 particella n° 543 del Comune di Bovalino, per la installazione di un chiosco di tipo omologato di mq. 36,00, per la somministrazione di bibite, bevande e alimenti, e mq. 28,00 per la posa tavolini e sedie, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), punto 2, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii.;
- f) **LOTTO N° 6**, di complessivi mq.42,00 (mt. 03 x mt. 14), ricadente sul foglio di mappa n° 15 particella n°512 del Comune di Bovalino, per la installazione sul marciapiede del lungomare di un chiosco di tipo omologato di mq. 12,00, per la somministrazione di bibite, bevande e alimenti e mq. 30,00 per la posa tavolini e sedie, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), punto 2, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii. Nella eventuale concessione del lotto saranno inserite

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 -**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

prescrizioni speciali per la delimitazione dell'area demaniale marittima interessata, a cura e spese del concessionario, ai fini della messa in sicurezza della stessa a tutela della pubblica e privata incolumità, essendo l'area suddetta prospiciente a zona con differenza di quote;

- g) **LOTTO N°7**, di complessivi mq. 1.600,00 (mt. 40,00 x mt. 40,00), ricadente sul foglio di mappa n° 15 particella n°512 del Comune di Bovalino, a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti a servizi di balneazione, da installare sull'arenile, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), punto 1, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii. Nella eventuale concessione del lotto saranno inserite prescrizioni speciali per la delimitazione dell'area demaniale marittima interessata, a cura e spese del concessionario, ai fini della messa in sicurezza della stessa a tutela della pubblica e privata incolumità, essendo l'area prospiciente a zona interessata dalla presenza di differenza di quote;
- h) **LOTTO N°8**, di complessivi mq. 900,00 (mt. 30,00 x mt. 30,00), ricadente sul foglio di mappa n° 16 particella n° 205 del Comune di Bovalino, per la posa di gonfiabili e giochi smontabili per bambini e per chioschi di tipo omologato per attività ricreative e ludiche anche inclusive (per diversamente abili e gli anziani) da installare sull'arenile, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) punto 2, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii.;
- i) **LOTTO N°9**, di complessivi mq. 620,00, ricadente sul foglio di mappa n°10 particella n° 261 del Comune di Bovalino, da assentire in concessione suppletiva a favore di titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari (posa ombrelloni e sdraio senza variazione del fronte mare concesso, fino ad un massimo di ml. 5,00 dalla battigia, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) punto 1, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii.;

Lotto N.	Definizione e ubicazione topografica del lotto	Destinazione d'uso	Mq.	Periodo di occupazione	Canone previsto per la concessione (art. 04 legge n°494/1993 e ss.mm.ii., legge n° 296/2006 e art. 4, comma 11, legge n° 118/2022 e ss.mm.ii.).
1	Area demaniale marittima per chiosco, servizio igienico ed area asservita. Foglio di mappa n° 18 part. n°909 del Comune di Bovalino.	Chiosco di tipo amovibile e omologato di mq. 36,00 per la somministrazione di bibite, bevande e alimenti, servizio igienico di mq. 06,00 e posa tavolini e sedie per mq. 58,00, da installare sul marciapiede del lungomare.	100,00 (mt. 10,00 x 10,00)	Dal 01 giugno al 30 settembre 2026	Canone minimo di € 3.569,04 (legge 13/10/2020, n° 126 e art.4, comma 11, legge 118/2022 e ss.mm.ii.)
2	Area per giochi bimbi e/o chioschi. Foglio di mappa n° 18 part.n°909 del Comune di Bovalino.	Posa gonfiabili e giochi smontabili per bambini e/o per chioschi di tipo omologato per attività ricreative e ludiche anche inclusive (per diversamente abili e gli anziani) - (dimensioni mt. 25x25)	625,00 (mt.25,00 x mt.25,00)	Dal 01 giugno al 30 settembre 2026.	Canone minimo di € 3.569,04 (legge 13/10/2020, n° 126 e art. 4, comma 11, legge n° 118/2022 e ss.mm.ii.)
3	Area demaniale marittima per chiosco ed area asservita. Foglio di mappa n° 18 part.n°909 del Comune di Bovalino.	Chiosco di tipo amovibile e omologato di mq. 36,00 (mt. 6 x mt. 6), per la somministrazione di bibite, bevande e alimenti e posa tavoli e sedie per mq.30,00, da installare sul	66,00 (mt.06x mt.11,00)	Dal 01 giugno al 30 settembre 2026	Canone minimo di € 3.569,04 (legge 13/10/2020, n° 126 e art. 4, comma 11, legge n° 118/2022 e ss.mm.ii.)

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 -**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

		marciapiede del lungomare.			
4	Area demaniale marittima per chiosco ed area asservita. Foglio di mappa n° 18 part. n° 909 del Comune di Bovalino.	Chioschi di tipo amovibile e omologato di mq. 12,00 per la somministrazione di bibite, bevande e alimenti e posa tavolini e sedie per mq. 30,00, da installare sul marciapiede (dimensioni chiosco mt. 2x6 - dimensioni massime area per posa tavoli e sedie mt. 30 mq)	42,00 (mt. 03,00x mt. 14,00)	Dal 01 giugno al 30 settembre 2026.	Canone minimo di € 3.569,04 (legge 13/10/2020, n° 126 e art. 4, comma 11, legge n° 118/2022 e ss.mm.ii.).
5	Area demaniale marittima per chiosco ed area asservita. Foglio di mappa n° 15 part. n° 543 del Comune di Bovalino.	Chiosco di tipo amovibile e omologato di mq. 36,00 per la somministrazione di bibite, bevande e alimenti e posa tavolini e sedie per mq. 28,00, da installare nella piazza (dimensioni chiosco mt. 6x6 - dimensioni massime area per posa tavoli e sedie mt. 40 mq)	64,00	Dal 01 giugno al 30 settembre 2026	Canone minimo di € 3.569,04 (legge 13/10/2020, n° 126 e art. 4, comma 11, legge n° 118/2022 e ss.mm.ii.)
6	Area demaniale marittima per chiosco ed area asservita. Foglio di mappa n° 15 part. n° 512 del Comune di Bovalino.	Chioschi di tipo amovibile e omologato di mq. 12,00 per la somministrazione di bibite, bevande e alimenti e mq. 30,00 per la posa di tavolini e sedie, da installare sul marciapiede del lungomare. (N.B. Sul lotto in oggetto sono previste prescrizioni in merito alla delimitazione dell'area, per la messa in sicurezza della pubblica incolumità, essendo prospiciente a zone interessate dalla presenza di differenza di quote).	42,00 (mt. 03,00xmt. 14,00)	Dal 01 giugno al 30 settembre 2026	Canone minimo di € 3.569,04 (legge 13/10/2020, n° 126 e art. 4, comma 11, legge n° 118/2022 e ss.mm.ii.).
7	Area a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze. Foglio di mappa n° 15 part. n° 512 del Comune di Bovalino.	Supporto per le attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per attività inerenti a servizi di balneazione (ombrelloni, sedie sdraio e attrezzature tipo gazebo) da installare sull'arenile. Dimensioni del lotto mt. 40,00 x mt. 40,00. Nell'area interessata sono previste prescrizioni in merito alla delimitazione dell'area, per la messa in sicurezza della pubblica incolumità, essendo prospiciente a zone interessate dalla presenza di differenza di quote.	1.600 (mt. 40,00 x mt. 40,00)	Dal 01 giugno al 30 settembre 2026	Canone minimo di € 3.569,04 (legge 13/10/2020, n° 126 e art. 4, comma 11, legge n° 118/2022 e ss.mm.ii.).
8	Area giochi per bambini e/o chioschi. Foglio di mappa n° 16 part. n° 205 del Comune di Bovalino.	Posa gonfiabili e giochi smontabili per bambini e/o per chioschi di tipo omologato per attività ricreative e ludiche anche inclusive (per diversamente abili e gli anziani) da installare sull'arenile (dimensioni del lotto mt. 30xmt. 30)	900 (mt. 30,00 x mt. 30,00)	Dal 01 giugno al 30 settembre 2026	Canone minimo di € 3.569,04 (legge 13/10/2020, n° 126 e art. 4, comma 11, legge n° 118/2022 e ss.mm.ii.).
9	Area per concessione	Concessione suppletiva in	620,00	Dal 01	Canone minimo di €

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 -**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

	suppletiva in favore di concessionari in essere per attività turistico-balneari. Foglio di mappa n° 10 part. n° 261 del Comune di Bovalino.	favore di concessionari in essere per attività turistico-balneari (posa ombrelloni e sdraio senza variazione del fronte mare già concesso, fino ad un massimo di mt. 0,5 dalla battigia) - (dimensioni mt. 14,50/10,00x50)		giugno al 30 settembre 2026	3.569,04 (legge 13/10/2020, n° 126 e art. 4, comma 11, legge n° 118/2022 e ss.mm.ii).
--	--	--	--	-----------------------------	---

Articolo 4**Lotti contraddistinti dai numeri 10, 11 e 12 nel “Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e balneari e per il diporto nautico, per la stagione estiva 2026”, esclusi dalla presente procedura ad evidenza pubblica.**

I sottoindicati lotti n° 10, 11 e 12 del “Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e balneari e per il diporto nautico, per la stagione estiva 2026”, restano temporaneamente esclusi dalla presente procedura di gara ad evidenza pubblica atteso che sulle aree demaniali marittime interessate (area a terra lotto n° 11 e fondale marino lotti n° 10 e 12, del suddetto “Piano di Utilizzo”), risultano realizzate opere/manufatti gravati da provvedimenti cautelari dell’Autorità Giudiziaria territorialmente competente, a seguito di violazioni alle norme del Codice della Navigazione perpetrate da privati nella decorsa stagione estiva 2025, il cui procedimento penale risulta tuttora pendente. Tuttavia, detti lotti potranno formare oggetto di successiva procedura ad evidenza pubblica ai fini dell’eventuale assentimento in concessione degli stessi per le finalità cui sono destinati, subordinatamente alla rimozione, in tempi utili, del vincolo giudiziario ed alla rimessione nel pristino stato delle aree demaniali marittime interessate:

LOTTO N°10, di complessivi mq. 16.707,00, di cui mq. 2.707,00 di area a terra, ricadente sul foglio di mappa n° 10 particella n° 274 del Comune di Bovalino, e mq. 14.000,00 (mt. 200,00 x mt. 70,00) di antistante specchio acqueo, per punti di ormeggio (campo boe), per la sosta, stazionamento, alaggio e varo di imbarcazioni da diporto e/o da pesca, senza realizzazione di opere a terra, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a), punto 2, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii.);

LOTTO N° 11, di complessivi mq. 2.000,00, ricadente sul foglio di mappa n° 10 particella n° 274 del Comune di Bovalino, a supporto delle strutture ricettive alberghiere e altre strutture similari, per attività inerenti a servizi di balneazione, da installare sull’arenile, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a), punto 1, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii.;

LOTTO N° 12, di complessivi mq. 19.218,00, di cui mq. 3.218,00 di area a terra, ricadente sul foglio di mappa n° 10 particella n° 274 del Comune di Bovalino, e mq. 16.000,00 di antistante specchio acqueo, per punti di ormeggio (campo boe), destinati alla sosta, stazionamento, alaggio e varo di imbarcazioni da diporto e/o da pesca, senza realizzazione di opere a terra, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a), punto 2, della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii.);

Articolo 5***Interventi ammissibili***

1. Come disposto dall’art. 14 della L.R. 21 dicembre 2005, n. 17, nelle more dell’approvazione del P.C.S., in deroga a quanto previsto dal comma 1, possono essere rilasciate le seguenti tipologie di nuove concessioni demaniali marittime temporanee, che non pregiudicano la futura attività di pianificazione dell’arenile da parte dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 14 c.2 lett. a):

a) Concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale:

- A supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, nonché



COMUNE DI BOVALINO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 -

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

- Per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;
- b) *In favore di titolari di concessioni turistico-balneari:*
 - Concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004, al D.P.R. n. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;
 - Concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;
 - Concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere.
- c) In favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.
- 2. Fino all'entrata in vigore dei P.C.S. le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del P.I.R.
- 3. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione.

Articolo 6

Durata del rapporto concessorio

1. La validità di ciascuna Concessione Demaniale Marittima che sarà eventualmente rilasciata all'esito favorevole della presente procedura di evidenza pubblica viene stabilita per la sola **stagione estiva 2026** ed esplica efficacia **dal 01 giugno al 30 settembre 2026**. Essa, inoltre, non comporterà diritto di insistenza al concessionario risultato aggiudicatario all'esito della presente procedura.
2. Entro la data stabilita di scadenza della licenza di concessione demaniale marittima stagionale, il soggetto concessionario, previa sottoscrizione di apposite clausole inserite ed accettate nel titolo concessorio, assumerà l'obbligo di sgomberare a proprie cure e spese l'area demaniale marittima occupata in forza del titolo concessorio, ripristinando lo stato originario dei luoghi, restituendo l'arenile al pubblico uso.

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

3. Sopraggiunto il termine di scadenza della licenza di concessione, la stessa non sarà né rinnovata, né prorogata per periodi successivi.
4. A seguito di approvazione del P.C.S. ed ai sensi della normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e della ormai consolidata giurisprudenza in materia, nonché ai sensi della legge 05/08/2022, n° 118 (c.d. “*Legge sulla concorrenza*”), come modificata dal D.L. n° 131/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge 14/11/2024, n° 166, le nuove concessioni saranno assentite mediante procedura ad evidenza pubblica, in ossequio ai principi di derivazione comunitaria, secondo le procedure delineate dall’art. 4 e segg. della citata legge n° 118/2022, con esclusione di qualsiasi preferenza al precedente concessionario, rispetto ai nuovi istanti.
5. Gli interventi da realizzare in forza della concessione demaniale marittima stagionale che sarà eventualmente rilasciata a seguito della presente procedura, **dovranno essere sostenuti da idoneo titolo autorizzatorio di natura urbanistica-edilizia, ove previsto, ai sensi del D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 e ss.mm.ii., ed il concessionario dovrà, comunque, munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabili ai sensi di legge ai fini dell’esercizio delle attività oggetto della concessione.**
6. Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all’art. 42, comma 2, del Codice della Navigazione per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell’Amministrazione concedente, nonché di decadenza della concessione, di cui all’art. 47 del predetto Codice.

Articolo 7***Condizioni da rispettare - Norme di riferimento***

1. In ogni caso, potranno essere rilasciate le concessioni demaniali marittime sempreché:
 - siano riferite ad attività compatibili con la funzione pubblica del bene demaniale marittimo (art. 10 L.R. 17/2005);
 - avvengano ad esito di procedure ad evidenza pubblica, come previste “*ex lege*”;
 - l'occupazione delle aree demaniali marittime indicate nel presente Bando, per le finalità ivi previste, sia limitata alla sola stagione estiva 2026 con utilizzo stagionale dal 1° giugno al 30 settembre;
 - sia prevista soltanto la realizzazione di opere aventi il carattere della precarietà e di tipo omologato (chiosco, locali pronto soccorso, bagni chimici, cabine spogliatoio, etc...) e la posa di ombrelloni e sdraio, da rimuovere al termine della stagione estiva 2026, ovvero alla scadenza del titolo concessorio e che non pregiudicano la futura pianificazione dell'Ente locale nel Piano Comunale di Spiaggia in corso di aggiornamento per la sua definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 17/2005 e ss.mm.ii.;
 - **vengano acquisiti i pareri e/o autorizzazioni da parte degli Enti pubblici a vario titolo interessati, previsti dalla vigente normativa in materia di amministrazione ed uso del demanio marittimo e collegati al titolo concessorio, con riferimento alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, di vigilanza doganale, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché della normativa del “Piano di Assetto Idrogeologico” (PAI) e quella concernente la sicurezza della navigazione;**
2. Vengano osservati gli indirizzi, i limiti, i vincoli ed i divieti derivanti dalla normativa regionale sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle seguenti condizioni:
 - deve essere garantita la percentuale non inferiore al 30% di aree demaniali marittime (fronte mare concedibile ai fini della balneazione) da destinare a spiaggia libera, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 17/2005 e dell’art. 6, comma 4, del P.I.R.;

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

- gli insediamenti balneari siano posti alla distanza non inferiore a metri lineari 50 (cinquanta) tra rispettive aree per nuove concessioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.;
 - sia assicurata la presenza degli accessi a mare, dei servizi minimi sulle aree in concessione (art. 6 comma 1 lett. f) l. r. 17/2005 ed art. 6, comma 6, del P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale), nonché della presenza dei wc per disabili e del rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di consentire ai disabili l'accessibilità all'interno degli impianti balneari e la balneazione (artt. 6, comma 1, lett. f) e 15, comma 2, della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii., artt. 5, comma 10 e 7, comma 4 del P.I.R.);
 - sia preservata la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.;
 - venga osservato il rispetto degli standard sui servizi di cui all'art. 7 del P.I.R.;
 - sia assicurata la presenza dei servizi a rete (luce, acqua, fogna, ecc....) e di strade di accesso all'arenile.
3. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime assentite in concessione dovrà rispettare le altre norme nazionali e regionali che disciplinano i beni demaniali marittimi.
 4. I concessionari dovranno provvedere a prestare, a propria cura e spese, il servizio di salvataggio secondo quanto stabilito dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente per la stagione estiva 2026, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Ionica ;
 5. Si specifica che tutti i lotti di previsione del "Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime da destinare ad attività turistico-ricreativo e balneare per la stagione estiva 2026", hanno la possibilità di allacciarsi alle reti idriche e fognarie del Comune di Bovalino, e che comunque l'autorizzazione all'allaccio da parte dell'Ufficio comunale competente costituisce atto propedeutico al rilascio della concessione demaniale marittima per l'esercizio dell'attività ivi prevista;
 6. I concessionari dovranno essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti (TARI), equiparata alla durata dell'attività oggetto della concessione, come disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/06/2024.

Articolo 8**Soggetti legittimati a partecipare al Bando di gara – Requisiti generali.**

1. Le domande di partecipazione al presente Bando di Gara possono essere presentate dagli aventi titolo e/o dai legali rappresentanti.
2. I soggetti partecipanti devono possedere al momento di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ordine generale, a pena di esclusione:
 - a) essere iscritti presso il Registro delle Imprese della Camera del Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistiche e ricreative di cui all'art. 2 della L. 17/2005 e s.m.i. In alternativa, nell'ipotesi di ***prima attività imprenditoriale***, dev'essere presentata dichiarazione di impegno del partecipante di iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima;
 - b) possedere, o avere in locazione o in convenzione, una struttura per attività turistico-ricreative, villaggi turistici, alberghi, campeggi ed altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, gestite in forma imprenditoriale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n.17/2005 e ss.mm.ii, ed ai sensi della Legge Regionale 07/08/2018, n° 34 "***Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere***", **per i partecipanti alla concessione del lotto n°7** (servizi a supporto di strutture ricettive alberghiere e altre strutture che presentino analoghe caratteristiche);

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

- c) di possedere i requisiti di ordine generale per come stabilito all'art. 94 del D.lgs. 31/03/2023, n° 36;
- d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione automatica dalle procedure di gara di cui all'art. 94 del D.Lgs. n° 36/2023 o di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del medesimo decreto legislativo;
- f) di non essere assoggettato ad uno dei divieti, di decadenza o di sospensione previsti dall'art. 67 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (Codice Antimafia), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del predetto Codice. L'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di s.n.c.; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di s.a.s.; se si tratta di altro tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio controllante secondo i criteri di cui all'art. 2359 del codice civile;
- g) non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale; per corruzione, frode e riciclaggio. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, del direttore tecnico, degli amministratori, o nei confronti dei soci delle società di persone o nei confronti dei soci delle società di capitali che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- h) di non trovarsi sottoposti ad alcuna procedura concorsuale e che non sia in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né il soggetto versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- i) di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso;
- j) se già concessionario di aree demaniali marittime, di essere in regola con il pagamento del relativo canone demaniale e della prevista addizionale regionale, nonché delle indennità per eventuali pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime;
- k) se già concessionario di aree demaniali marittime, non essere stato destinatario di provvedimenti di revoca e/o decadenza del titolo concessorio, rispettivamente ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione;
- l) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune di Bovalino o per altre P.A.;
- m) di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
- n) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 -**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

- o) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
 - p) di essere in regola con il pagamento dei Tributi comunali relativi alla T.A.R.I. ed al canone per la fornitura idrica da parte del Comune di Bovalino;
 - q) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. N. 68/99.
- 3. Per le società, la certificazione dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori;
 - 4. Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera f), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera l), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Ai fini del comma 1, lettera m), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
 - 5. **Sono, comunque, esclusi dalla presente procedura**, gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Al fine di cui al presente comma, il soggetto partecipante alla procedura di selezione allega alla domanda di partecipazione, alternativamente:
 - a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, l'Amministrazione concedente esclude i soggetti di partecipanti alla procedura di selezione per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti la domanda di partecipazione di cui al presente Bando.
 - 6. Possono, altresì, presentare richiesta di partecipazione al presente Bando di Gara:



COMUNE DI BOVALINO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 -

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

- a) i soggetti già in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività d'impresa, con codice ATECO attività 93.29.20 (Gestione stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali), con codice ATECO attività 56.10.11 (ristorazione con somministrazione) e per l'ulteriore attività che viene proposta nell'offerta. In alternativa, nell'ipotesi di **prima attività imprenditoriale**, dev'essere presentata dichiarazione di impegno del partecipante di iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima;
- b) le Associazioni o Cooperative, anche senza fine di lucro, in possesso di tutte le autorizzazioni relative alla corretta conduzione dell'attività per cui si partecipa;
7. Il concorrente singolo o raggruppato ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 31/03/2023, n° 36 che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti avvalendosi del requisito di altro soggetto, deve, a pena di esclusione della gara, allegare la documentazione di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023.
8. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della presentazione dell'offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l'offerta in nome e per conto proprio e del mandante. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In ogni caso di raggruppamento devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023. È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento.
9. L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n° 36/2023.
10. L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l'individuazione della ditta/società cui assentire la concessione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre-qualora tali controlli avessero risultato negativo-la revoca dell'aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.
11. Si evidenzia che eventuale accertata falsa dichiarazione costituisce, tra l'altro, causa di esclusione della partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

Articolo 9

Canone concessorio, addizionale regionale e spese di istruttoria.

1. L'affidamento in concessione dell'area demaniale marittima comporta la corresponsione, da parte dell'aggiudicatario, di un **canone demaniale rapportato alla superficie in metri quadrati dell'area, della tipologia di opere da realizzare e dalla relativa superficie coperta, ed alla durata della concessione.**
2. L'importo del **canone minimo**, riportato in tabella dell'art.3, quantificato ai sensi del D. L. n. 400/1993 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella Legge 04/12/1993, n. 494 e ss.mm.ii., come previsto dal D.L. 14708/2020, n° 140, convertito dalla legge 13/10/2020, n° 126, aumentato del 10% (dieci per cento) ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge n° 118/2022 e ss.mm.ii., **costituisce la base d'asta** per la presentazione della offerta economica ai sensi

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 -**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

dell'art. 10 del presente Bando di Gara, al fine di massimizzare gli introiti derivanti dal canone concessorio per l'utilizzazione del bene demaniale;

- Ai sensi dell'art. 100, comma 4, della legge 13/10/2020, n° 126, di conversione del decreto legge 14/08/2020, n° 104, l'adeguamento della misura minima del canone applicabile alle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, per l'anno 2026 ammonta ad Euro 3.244,59 (tre miladuecentoquarantaquattro/59), tenuto conto dell'aggiornamento ISTAT che risulta fissato nella misura di +1,25% (più un virgola venticinque), al quale va applicato l'aumento del 10% (dieci per cento), ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge 05/08/2022, n° 118 e s.m.m.i., per cui l'importo della misura minima del canone ammonta complessivamente ad Euro 3.569,04 (tre mila cinquecento sessantanove/04), a decorrere dal 01/01/2026;
 - L'addizionale regionale di cui all'art. 9 della legge Regione Calabria n. 1 del 1971, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 47/ 2011, è pari al 15 % del canone di concessione statale.
3. Il canone demaniale marittimo e l'addizionale regionale, da versare prima del rilascio del titolo concessorio, sono commisurati al periodo di utilizzazione stagionale del bene concesso e della durata della licenza di concessione.
 4. **Il mancato pagamento anticipato del canone demaniale marittimo e della prevista addizionale regionale comporta l'impossibilità di stipula della concessione demaniale marittima temporanea per l'occupazione del Lotto aggiudicato.**
 5. Oltre al canone demaniale marittimo ed alla addizionale regionale, il soggetto aggiudicatario è tenuto al versamento all'Erario dell'imposta di registro per la registrazione della licenza di concessione nonché al versamento a favore del Comune di Bovalino delle previste spese di istruttoria per la gestione amministrativa del demanio marittimo, nella misura di Euro 100,00 (euro cento/00), come da vigente Regolamento Comunale.

Articolo 10***Modalità di presentazione della domanda di partecipazione.***

1. Ai fini della partecipazione al presente Bando di Gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Bovalino - **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 febbraio 2026** la domanda di partecipazione, **come da facsimile allegato**, in busta non trasparente, chiusa e adeguatamente sigillata (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposto un timbro o una firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), la quale dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: **“Bando per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale per la stagione estiva 2026 – Domanda di partecipazione per il Lotto n. destinato a..... – NON APRIRE”** - da consegnare secondo una delle seguenti modalità:
 - Brevi manu negli orari d'ufficio, all'Ufficio Protocollo del Comune di Bovalino;
 - A mezzo raccomandata A/R del servizio postale indirizzata a: COMUNE DI BOVALINO Piazza Camillo Costanzo – cap. 89034, oppure con Agenzia di recapito autorizzata, entro lo stesso termine perentorio sopra indicato;
 - A mezzo pec: **protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it**;
2. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal Bando di Gara.
3. Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Bovalino, ovvero la ricevuta di consegna alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune.



COMUNE DI BOVALINO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

4. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile, per cui egli non potrà avanzare alcuna pretesa in caso di ritardata o mancata consegna dello stesso;
5. Ogni domanda potrà essere riferita ad uno solo dei lotti indicati nel presente Bando di Gara e pertanto, in caso di interesse a più lotti, dovrà presentarsi un plico d'invio per ciascuno di essi.
6. Ciascuna ditta/società partecipante alla presente procedura di gara potrà risultare assegnataria di un solo lotto e pertanto, nel caso in cui risultasse al primo posto in graduatoria per più lotti, dovrà scegliere il lotto da ricevere in assegnazione.
7. Ogni domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l'intero lotto messo a Bando di Gara, per cui non sono ammesse istanze per porzioni di lotti, così come individuati nel suddetto Bando;
8. Oltre il termine stabilito nel presente Bando di Gara non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
9. Non sono ammesse domande per aree diverse dai lotti individuati all'art. 3 del presente Bando di Gara.

10) Alla domanda di partecipazione alla gara suindicata dovrà essere allegata:

- BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA-

La busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con riportato l'intestazione del richiedente e la dicitura **BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** e dovrà contenere tutta la seguente documentazione necessaria per l'ammissione alla fase successiva della gara:;

- a) la domanda di partecipazione, in bollo da Euro 16.00 (sedici/00), **utilizzando a pena di esclusione il modello allegato al presente Bando di Gara**, datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi;
- b) nel caso di persona fisica, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale;
- c) nel caso di impresa individuale, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale dell'imprenditore;
- d) negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della società, nonché le complete generalità del legale rappresentante;
- e) autocertificazione antimafia ai sensi dell'art.67 del D.L.vo n° 159/2011 e ss.mm.ii. e dichiarazione relativa all'assenza di carichi pendenti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000. Tali dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa singola e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011(soci, amministratori, direttori tecnici, etc...), nonché dai soggetti che rivestono cariche rilevanti all'interno delle imprese riunite o consorziate, in conformità a quanto previsto dalla normativa antimafia;
- f) la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui vengono dichiarati i requisiti di cui all'art. 8 del Bando di Gara;
- g) la dichiarazione di impegno a sottoscrivere in caso di aggiudicazione ed all'esito favorevole della prescritta istruttoria sull'istanza presentata tramite SUAP, nei termini indicati dal Comune di Bovalino, il titolo concessorio;
- h) la dichiarazione di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente Bando di Gara, nonché nelle norme da esso richiamate, con particolare riferimento alla Legge Regionale n° 17/2005 e s.m.i. , del P.I.R. "Piano di Indirizzo Regionale", del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i) la relazione tecnica e la planimetria esplicativa in cui è indicata l'area demaniale marittima richiesta in concessione in scala non inferiore a 1:500, completa di estratto di mappa catastale, con la rappresentazione progettuale delle strutture/attrezzature da realizzare (chiosco, sdraio e/o ombrelloni, giochi gonfiabili, etc...);

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

- j) l'indicazione di un indirizzo PEC a cui far riferimento per l'invio di ogni tipo di comunicazione;
- k) fotocopia del documento di identità in corso di validità dei soggetti sottoscrittori della domanda di partecipazione;
- l) copia ricevuta versamento spese di istruttoria di cui al precedente art. 9;
- m) **Il mancato inserimento nella busta dei documenti contenenti le indicazioni sopra indicate comporterà l'esclusione dalla gara.**

-BUSTA "B" OFFERTA TECNICA-GESTIONALE

La busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere l'offerta tecnica-gestionale con riportato l'intestazione del richiedente e la dicitura– **BUSTA "B" "OFFERTA TECNICA-GESTIONALE"** e dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione che illustri l'offerta gestionale del concorrente. L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore in caso di impresa singola, ovvero dal soggetto designato capogruppo in caso di raggruppamento di imprese in forma associata.

Alla relazione di cui sopra dovrà essere allegata l'ulteriore documentazione tecnica di seguito indicata:

- a) planimetria in scala 1:200 dell'area oggetto di concessione, con indicazione e dettagliata descrizione degli eventuali manufatti da installare sull'area demaniale marittima chiesta in concessione, della loro destinazione d'uso e delle modalità di accesso all'area demaniale interessata;
- b) elaborati grafici di dettaglio, (piante, prospetti e sezioni in scala appropriata e debitamente quotati) indicanti gli elementi strutturali proposti, gli impianti tecnologici fissi o temporanei da installare, etc.,;
- c) computo metrico estimativo delle opere proposte in progetto;
- d) asseverazione, da parte di tecnico abilitato, in merito alla conformità degli interventi proposti con le Norme Tecniche Attuative dello Strumento Urbanistico Comunale vigente e della normativa relativa ai vincoli esistenti nell'area;
- e) **Il mancato inserimento nella busta dei documenti contenenti le indicazioni sopra indicate comporta l'esclusione dalla gara.**

-BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA-

La busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con riportato l'intestazione del richiedente e la dicitura–**BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA"** dovrà contenere all'interno l'offerta economica **utilizzando, a pena di esclusione, il modello allegato al Bando di Gara**, da formulare sulla base del rialzo percentuale sul canone di concessione indicato nella tabella di cui al precedente art. 3, riferito al lotto per cui si concorre.

L'offerta economica deve prevedere un rialzo in aumento di almeno 1,00 (uno) punto percentuale rispetto al canone demaniale relativo alla concessione per la quale si concorre. Non sono ammissibili offerte di importo pari al canone o in diminuzione. Il numero di cifre decimali da considerare nella formulazione dell'offerta al rialzo è pari a due.

Il mancato inserimento nella busta dell'offerta economica di cui trattasi, comporta l'esclusione dalla gara.

Articolo 11***Criteri di valutazione delle istanze***

1. Per l'assegnazione della concessione si procederà alla sommatoria dei punteggi ottenuti dall'Offerta Tecnica-Gestionale ed in caso di parità di punteggio attribuito a due o più concorrenti, si procederà a sorteggio pubblico nella stessa seduta di valutazione.

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

2. L'ordine di valutazione delle domande è esclusivamente cronologico secondo la data e il numero di protocollazione di presentazione delle stesse.

3. I punteggi da assegnare alle offerte pervenute sarà il seguente:

Valutazione Offerta Tecnica–Gestionale max punti 10 per i lotti destinati a “Posa giochi bimbi e/o chioschi” e per i lotti destinati ad “Area a servizio per strutture alberghiere e villaggi turistici e similari”

Punteggi attribuiti

- Soggetti che si impegnano, oltre alla gestione dell'area richiesta in concessione, alla pulizia delle aree adiacenti o anche non strettamente collegati all'uso del bene demaniale; in rapporto all'area del lotto, per una superficie massima pari alla stessa; **max punti n. 2;**
- Calendarizzazione di n. 3 manifestazioni serali aventi ad oggetto musica e/o arte e/o intrattenimento in genere; **max punti n. 2;**
- Installazione e gestione di contenitori per deiezioni canine; **max punti n. 1;**
- Installazione e gestione di contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti; **max punti n. 1;**
- Offerta i servizi gratuiti e accessibili a chi frequenta le spiagge libere, anche al di fuori del lotto in cui ricade l'area in concessione; **max punti n. 1;**
- Promozione e sostegno per l'imprenditoria giovanile (tra i 18 e i 35 anni) **max punti n. 2;**
- Valorizzazione dell'imprenditoria femminile; **max punti n. 1.**

Valutazione Offerta Economica “busta B” – max punti 5 per tutti i lotti”

PUNTEGGIO	RIALZO c.d. %
1	1– 33,33
2	33,34 – 66,66
3	66,67 – 99,99
5	>100

Si assegneranno 5 punti al concorrente che offrirà il rialzo maggiore o uguale al 100%.

Articolo 12**Modalità di espletamento della gara**

1. successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, presso la sede del Comune di Bovalino, Piazza Camillo Costanzo, presso gli uffici del settore Demanio, al piano 4°, previo avviso sul sito istituzionale del Comune, si darà inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara, secondo le modalità di seguito riportate:

- a. il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà, alla presenza di tutti i commissari, alla verifica dell'integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui all'art. 10 del presente Bando di Gara;
- b. la Commissione aprirà in seduta pubblica la **Busta A “Documentazione amministrativa”** al fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto prescritto dal Bando di Gara, siglando tutti i documenti contenuti nel plico, nonché l'esterno della busta e disponendo l'ammissione oppure l'esclusione dalla gara;
- c. la gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida;
- d. la Commissione, sempre in seduta pubblica, aprirà la **Busta B “Documentazione Tecnica-Gestionale”**, siglando tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l'esterno della busta;

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

- e. la Commissione, sempre in seduta pubblica, e successivamente alla valutazione della Busta B, aprirà la **Busta C “Offerta Economica”**, siglando il documento ivi contenuto, nonché l'esterno della busta.
2. Espletata la fase di apertura delle buste ed ammesse le offerte regolari, la Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio di cui all'art. 11 del presente Bando di Gara.
 3. La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all'art. 11 del presente Bando di Gara, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all'aggiudicazione in via provvisoria dei lotti di cui trattasi.

In caso di parità di punteggio si procederà a licitazione privata, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Navigazione, sulla base dell'unico parametro rappresentato dal maggior rialzo (da esprimersi in percentuale) rispetto alla base di gara, rappresentato dal canone concessorio quantificato secondo i criteri fissati dalla legge n° 494/1993 e ss.mm.ii., dalla legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., dalla legge n° 126/2020 e dalla legge n° 118/2022 e ss.mm.ii., in relazione all'entità dell'area richiesta in concessione ed alle opere da realizzare.

La graduatoria provvisoria sarà trasmessa al Responsabile dell'U.O. n° 4 “Area Urbanistica, Demanio, Servizi Cimiteriali e Protezione Civile” che ne disporrà la pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Bovalino e sul sito internet dell'Ente al fine di consentire ai soggetti interessati, entro il suddetto termine perentorio, la presentazione di eventuali osservazioni scritte da presentare presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente. Decorso il termine di pubblicazione di cui sopra, il Responsabile dell'U.O. n° 4, previo esame delle eventuali osservazioni pervenute, provvederà alla approvazione in via definitiva della graduatoria di aggiudicazione del lotto interessato.

4. L'aggiudicazione definitiva avverrà a favore dell'istante che avrà conseguito il punteggio più alto secondo i criteri di cui all'art. 11 del presente Bando di Gara, tenendo conto, altresì, delle eventuali osservazioni di cui al comma precedente, se fondate.
5. Il Responsabile dell'U.O. n° 4 provvederà, pertanto, a comunicare e notificare l'approvazione definitiva della graduatoria di aggiudicazione dei lotti a tutti i concorrenti, dando atto della chiusura della presente procedura ad evidenza pubblica. All'aggiudicatario in via definitiva sarà richiesta la produzione dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della istruttoria dell'istanza presentata e finalizzata all'eventuale rilascio del titolo concessorio.
6. Ciascuna ditta potrà essere aggiudicataria di un solo lotto, per cui nel caso dovesse risultare al primo posto nella graduatoria di più lotti, essa dovrà indicare espressamente l'area demaniale marittima per la quale intende stipulare la relativa concessione.
7. L'aggiudicazione dei lotti avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
8. Ferma restando le condizioni cui è subordinato l'eventuale rilascio del titolo concessorio, come espressamente indicato al successivo art. 17 del presente Bando di Gara, la graduatoria definitiva di assegnazione dei lotti suindicati avrà validità per la sola stagione estiva 2026, decorsa la quale, in mancanza di rilascio della concessione demaniale marittima, per cause non dipendenti

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria**

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

dall'Amministrazione comunale procedente ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la stessa deve ritenersi decaduta “*ex lege*” senza che l'aggiudicatario possa vantare nei confronti dell'Amministrazione diritti, indennizzi e/o risarcimenti di sorta per il mancato rilascio del titolo concessorio;

Articolo 13***Soccorso istruttorio***

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi oggetto di dichiarazione, con esclusione di quelli afferenti la proposta tecnico-progettuale e gestionale, possono essere regolarizzate attraverso la procedura di “*soccorso istruttorio*”.
2. L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - Il mancato possesso alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezioni delle false dichiarazioni;
 - La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria), ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se i predetti elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (ad esempio firma elettronica), anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il Comune di Bovalino assegnerà al concorrente un termine-non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione dalla gara.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, il Comune di Bovalino procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

E' facoltà del Comune di Bovalino invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 14***Cauzione***

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, prima del rilascio del titolo concessorio, l'aspirante concessionario è tenuto a stipulare apposita cauzione, presso la Tesoreria Provinciale dello

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria**

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

Stato – Sezione di Reggio Calabria in un conto corrente infruttifero il cui beneficiario individuato sia congiuntamente lo Stato, la Regione Calabria ed il Comune di Bovalino.

2. In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria assicurativa stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito. In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare, regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di mancata escussione di cui all'art. 1944, comma 2, del cod. civ.
3. L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari, nel minimo, alla doppia annualità del canone di concessione.
4. Con la sottoscrizione della licenza di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'Amministrazione comunale concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

Articolo 15***Responsabilità del concessionario***

1. Ai sensi dell'art.23 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione concedente degli obblighi assunti con la sottoscrizione del titolo concessorio e verso i terzi, di ogni danno eventualmente cagionato alle persone o alle cose nell'esercizio dell'attività oggetto della concessione.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume, altresì, l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione comunale concedente da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza dalla concessione stessa.

Articolo 16***Oneri del concessionario***

1. Il concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni, limiti ed obblighi derivanti dal rapporto concessorio.
2. Il concessionario, inoltre, è obbligato a restituire l'area demaniale marittima occupata in forza di regolare concessione al termine della durata di quest'ultima, libera da opere e/o da qualsiasi installazione realizzata sulla stessa, rimettendola nel pristino stato ed all'uso pubblico;
3. Il concessionario è obbligato alla presentazione della domanda della concessione ottenuta, effettuata mediante redazione telematica del modello informatizzato "D1" approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire l'aggiornamento del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo), da presentare prima del rilascio della concessione;
4. Il concessionario deve provvedere direttamente all'acquisizione di eventuali Pareri/Autorizzazioni/Nulla-Osta comunque denominati, previsti dalla vigente normativa in materia per il caso di specie, sulla base delle normative nazionali e regionali che disciplinano l'amministrazione e l'uso del demanio marittimo.

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it***Articolo 17*****Concessione demaniale marittima***

- 1) Al fine di conseguire il rilascio della concessione demaniale marittima stagionale, l'aggiudicatario del Lotto interessato, **dovrà presentare al Comune di Bovalino il Modello di domanda "D1" entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione definitiva della graduatoria, corredato della documentazione di cui alla Tabella B del P.I.R., allegata al presente Bando di Gara**, da scaricare dal sito on-line del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – "Sistema Informativo del Demanio Marittimo S.I.D. "Portale del Mare", al seguente indirizzo di posta elettronica: www.sid.mit.gov.it, debitamente compilato e sottoscritto, in formato pdf con codice di controllo e in formato xml;
- 2) Nel caso sia prevista la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione, l'aggiudicatario dovrà munirsi, inoltre, del Nulla Osta Paesaggistico Ambientale da richiedere al Settore Pianificazione-Ufficio Paesaggio e Urbanistica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, salvo che nei casi di cui al D.P.R. 13/2017 All. A, nonché dell'autorizzazione doganale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 374/1990;
- 3) Al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato necessari al rilascio della concessione demaniale marittima a favore della ditta /società risultata aggiudicataria, quest'ultima dovrà provvedere a trasmettere la documentazione suindicata, elencata nella citata Tabella B del P.I.R., allegata al Bando di Gara, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bovalino, il quale provvederà agli adempimenti di competenza e ad indire la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 4) Concluso il procedimento amministrativo, con esito favorevole, ed acquisiti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di concessioni demaniali marittime, verificato l'avvenuto pagamento del relativo canone di concessione e dell'addizionale regionale, nonché la prestazione della cauzione di cui all'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, il Responsabile dell' U.O. n° 4 del Comune di Bovalino provvederà al rilascio, a favore del soggetto aggiudicatario del Lotto interessato, della licenza di concessione demaniale marittima, a carattere stagionale, ai soli fini della disponibilità dell'area per la **stagione estiva 2026, limitatamente al periodo dal 1° giugno al 30 settembre**.
- 5) Successivamente l'aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi per la sottoscrizione della licenza di concessione demaniale marittima, a semplice convocazione del Comune, effettuato a mezzo PEC, oppure a mezzo di Raccomandata A/R ovvero notificato a mano in via amministrativa.
- 6) Qualora l'aggiudicatario definitivo non si presenti, nel termine perentorio fissato nella convocazione di cui al comma precedente, si procederà, mediante provvedimento del Responsabile dell'U.O. n° 4, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da notificare all'interessato via PEC oppure a mezzo di Raccomandata A/R.
- 7) Conseguentemente, si procederà all'aggiudicazione secondo la graduatoria approvata in via definitiva, notificando al soggetto interessato, apposito avviso a presentarsi presso il Comune di Bovalino **entro 5 (cinque) giorni** dalla ricezione del medesimo e dovendo produrre la necessaria documentazione di cui ai commi 1-2 e 3 del presente articolo.
- 8) Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell'atto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.
- 9) Successivamente alla sottoscrizione, la licenza di concessione dovrà essere registrata cronologicamente nell'apposito registro delle concessioni demaniali marittime istituito presso l'U.O. n° 4 del Comune Di Bovalino e l'atto diverrà vincolante per il concessionario e non per

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

l'Amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato mediante la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

- 10) Il concessionario dovrà utilizzare l'area demaniale marittima esclusivamente per l'uso richiesto e nel caso in cui fosse prevista la realizzazione di opere, egli dovrà munirsi di titolo edilizio abilitativo da parte del competente Settore del Comune di Bovalino, ai sensi delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii.
- 11) In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento e nelle altre ipotesi previste dall'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Amministrazione comunale concedente avvierà il procedimento amministrativo, ai sensi della legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzato alla decadenza dalla concessione ed il lotto demaniale marittimo interessato verrà assegnato al soggetto che segue in graduatoria, il quale dovrà esprimere formale accettazione, fermi restando i limiti di validità stagionale del titolo concessorio, per la sola stagione estiva 2026;
- 12) **Si evidenzia che la sola aggiudicazione provvisoria e/o definitiva del lotto per il quale è stata prodotta istanza ai sensi del presente Bando di Gara, non conferisce un diritto automatico all'occupazione del bene, poiché il diritto si acquisisce solo con la stipula e il rilascio del provvedimento finale di concessione (licenza di concessione); in assenza di tale atto formale, sebbene in itinere, l'occupazione del bene demaniale marittimo si profila illecita e configura un illecito extracontrattuale, legittimando l'Ente locale a procedere alla revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria o definitiva, nonché all'adozione dei prescritti provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile dell'abuso.**

Articolo 18***Commissione giudicatrice***

1. La Commissione giudicatrice sarà composta, ai sensi dell'art. 77 del d. lgs. n. 50 del 2016, da n°3 (tre) componenti di comprovata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile dell'U.O. n° 4 del Comune di Bovalino, e valuterà le offerte pervenute secondo i criteri e le modalità fissate dagli artt. 10-11 e 12 del presente Bando di Gara.
2. La Commissione, presieduta da un Responsabile di U.O. del Comune di Bovalino, sarà istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura del presente Bando di Gara.
3. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina.
4. Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 11 del Bando di Gara.

Articolo 19***Pubblicazione del bando***

5. Il presente Bando di Gara verrà pubblicato per **15 (quindici) giorni** consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Bovalino e sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.bovalino.rc.it.

Articolo 20***Trattamento dati personali***

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, i dati personali forniti dai partecipanti, obbligatori per le

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria***Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia**P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –**Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it*

finalità connesse all'espletamento del presente Bando di Gara, saranno trattati dal Comune di Bovalino in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti. I professionisti partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. citato.

2. Titolare del trattamento è il Comune di Bovalino, con sede in Piazza Camillo Costanzo, Bovalino (RC). Tel. 0964672311. Casella di Posta Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

Articolo 21
Disposizioni finali

1. Ai fini dello svolgimento della presente procedura di evidenza pubblica, per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di Gara, si rinvia alle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023, nonché alle norme del Codice della navigazione ed al relativo Regolamento di Esecuzione nelle parti in cui sono compatibili con i principi di matrice europea, quali la libertà di concorrenza, la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento, la parità di trattamento, la non discriminazione, l'imparzialità, la trasparenza e la pubblicità.
2. Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento od al Responsabile dell'U.O. N°4 "Area Urbanistica, Demanio, Servizi Cimiteriali e Protezione Civile" del Comune di Bovalino.

Articolo 22
Informazioni complementari

1. Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di gara verrà fornita esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Bovalino <https://www.comune.bovalino.rc.it/bovalino/hh/index.php> nella sezione Albo Pretorio online.
2. La presentazione dell'offerta equivale ad esplicita accettazione di tutte le clausole e condizioni stabilite nel presente Bando di Gara.
3. Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Rosa Sculli.

Articolo 23
Procedure di ricorso

Ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo allegato al D.lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

Articolo 24
Accesso agli atti

Ai sensi della legge 07 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii., l'accesso agli atti ed eventuale estrazione di copia è consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

**COMUNE DI BOVALINO****Città Metropolitana di Reggio Calabria**

Piazza Camillo Costanzo, 89034 - Bovalino (RC) Italia

P.I. 00928660802 C.F. 81000710806 –

Centralino: 0964.672311 PEC: protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

Le richieste di accesso devono essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.bovalino.rc.it

A seguito accoglimento dell'istanza, verrà richiesto all'interessato il versamento dei diritti di segreteria previsti dal vigente Regolamento comunale nonché le spese di riproduzione per eventuale acquisizione di copia di atti di interesse.

Articolo 25***Allegati al bando di Gara***

Sono allegati al presente Bando di Gara, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- *Planimetria del Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e balneari e per il diporto nautico, per la stagione estiva 2026*”;
- *Modello di domanda di partecipazione alla procedura comparativa*;
- *Fac-simile “Offerta economica”*;
- *Tabella B del P.I.R. “Piano di Indirizzo Regionale”*.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Rosa SCULLI

Il Responsabile dell'U.O. N° 4
Arch. Bruno SANSOTTA